

Allegato E

Disposizioni per l'attuazione di una Banca Dati degli operatori della formazione

Il presente documento ha l'obiettivo di disporre in merito alla costruzione di una Banca Dati regionale degli operatori della formazione, quale primo atto da realizzare in attuazione degli indirizzi definiti dalla delibera G.R. 241/2004.

Principi generali di riferimento

1. Nel dare attuazione agli Indirizzi sopra citati, la Regione intende garantire una stretta connessione delle politiche e delle strategie inerenti i singoli operatori della formazione e dell'orientamento con:
 - quelle finalizzate allo sviluppo di un sistema regionale integrato fondato sulla costruzione e definizione condivisa di standard di competenze per ciascuna famiglia/gruppo professionale¹ e con
 - quelle finalizzate a garantire standard minimi di erogazione dei servizi formativi/orientativi da parte degli organismi operanti sul territorio regionale nell'ambito del sistema di accreditamento delle sedi operative².
2. Per garantire tale connessione è necessario prevedere che gli indirizzi definiti per la verifica delle credenziali degli operatori siano attuati mediante un percorso progressivo, articolato in tappe successive che permetta il coordinamento con gli altri dispositivi e strumenti che si prevede di attivare (in particolare per il sistema delle competenze) o già attivati ed in fase di "normalizzazione" (in particolare per il sistema di accreditamento delle sedi, rispetto al quale la verifica delle credenziali degli operatori costituisce l'ulteriore "tassello" previsto dal D.M. 166/2001, così come modificato nell'agosto 2002 dalla Conferenza Stato-Regioni³).
3. Nella predisposizione dei dispositivi e degli strumenti per l'attuazione degli indirizzi, pur dovendo rispondere alle esigenze di integrazione tra i diversi sistemi informativi ed informatici connessi al sistema delle competenze e a quello dell'accreditamento, si dovrà perseguire l'obiettivo della massima semplificazione delle procedure in modo da contribuire effettivamente allo sviluppo della qualità del sistema della formazione nel suo complesso ed al contempo contribuire e stimolare la costruzione di una maggiore identità professionale degli operatori.

Percorso di attuazione: prima fase di attuazione (entro 2005)

Al fine di configurare un sistema di verifica delle credenziali degli operatori che operano o intendano operare nel sistema della formazione/orientamento professionale toscano, si prevede una prima fase di raccolta e sistematizzazione dei dati inerenti gli aspetti che si intende porre sotto controllo per tale verifica.

¹ Cfr. Allegato A D.G.R.T. n. 347 del 19.04.2004

² Cfr. Allegati A, B e C D.G.R.T. 436 del 12.05.2003 e successive modifiche

³ Cfr. "Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sull'accreditamento delle strutture formative e delle sedi orientative"- Conferenza Stato-Regioni del 01.08.2002.

Allegato E

Si tratta sostanzialmente di creare un sistema informativo (o database) regionale degli operatori articolato al fine di:

- restituire informazioni sulla realtà effettiva del sistema degli operatori della formazione in Toscana;
- fornire delle chiavi di lettura del sistema, individuando un sistema di “classificazione” degli operatori stessi fondato principalmente sulle diverse funzioni da essi svolte (intese come svolgimento di attività all’interno dei processi di produzione ed erogazione dei servizi formativi/orientativi) e sull’attività di aggiornamento costante delle competenze possedute.

Il database dovrà pertanto prevedere per ciascun operatore e fin dal suo impianto, l’inserimento di una serie di informazioni che, in una fase successiva, allorché sarà definito il dispositivo di attuazione per la creazione di un sistema regionale delle competenze, potranno essere utili al processo di certificazione delle competenze degli operatori stessi.

Caratteristiche del sistema informativo

- Nella prima fase di costruzione del sistema informativo, dunque, si dovrà tenere conto della prospettiva di lungo termine già delineata nel documento di Indirizzi di cui alla delibera GR 241/04, pur concentrandosi esclusivamente sulla predisposizione di uno strumento per la “ricognizione” delle professionalità, sotto forma di registrazione *volontaria* da parte degli operatori.
- Visto l’elevato numero di operatori potenzialmente interessati⁴, il sistema deve necessariamente essere strutturato su supporto informatico e deve poter essere alimentato con modalità on line direttamente dall’interessato; ciò comporta lo sviluppo di una consistente funzione di assistenza da mettere a disposizione dei singoli utenti in maniera costante e continuata nel tempo.
- Il sistema dovrà anche prevedere livelli di accesso differenziato a seconda del profilo dell’utente che vi accede e delle finalità di accesso (inserimento, consultazione, elaborazione dati); livelli e funzionalità dovranno essere attentamente definiti dalla Regione al fine di garantire da una lato il rispetto delle norme di tutela della privacy dei singoli individui, dall’altro l’effettiva funzionalità dello strumento, quale database di raccolta delle informazioni utili agli organismi di formazione/orientamento per l’individuazione degli operatori da impiegare.
- Attingere al database regionale degli operatori per il reperimento delle risorse umane costituirà un vincolo per gli organismi di formazione/orientamento ai fini della permanenza nel sistema di accreditamento; dal momento della sua costituzione, infatti, ciascun organismo con sede/i accreditati dovrà attingere al database per il reperimento delle risorse professionali da impiegare nei processi di produzione ed erogazione dei servizi formativi/orientativi. E’ comunque da prevedersi la possibilità di deroga a detto obbligo per specifici casi; l’individuazione dei contenuti della deroga e dei casi in cui essa potrà essere applicata avviene

⁴ A tale proposito si ricorda che alla data del 7 aprile 2004 la rilevazione effettuata sul db dell’accreditamento ha evidenziato che il numero degli operatori che lavorano in maniera abbastanza costante nel sistema della formazione/orientamento è di circa 14.000 persone, ciascuna delle quali ricopre più di una delle funzioni previste dal sistema di accreditamento.

Allegato E

le cui caratteristiche e contenuti saranno definite successivamente con successivo atto nell'ambito della normativa sull'accREDITamento.

e) Dal punto di vista del singolo operatore, l'inserimento del proprio nominativo e dei dati relativi alla propria esperienza formativa e professionale costituirà una facoltà (e non un obbligo) da esercitare gratuitamente, potendo fruire anche di un servizio di assistenza alla compilazione del format di registrazione.

Allo stesso tempo, il singolo operatore potrà scegliere – al di là dei dati minimi resi disponibili dal sistema informativo al sistema degli organismi di formazione/orientamento - se ed in quale misura rendere disponibile il proprio dossier informativo completo.

Le caratteristiche sopra delineate configurano un sistema informativo in cui le funzioni di servizio ai singoli operatori – in termini di messa in trasparenza del patrimonio professionale acquisito mediante gli studi e/o l'esperienza “sul campo” e, quindi, di prima “legittimazione” del proprio status professionale – prevalgono rispetto alla funzione di valutazione e conseguente “certificazione” da parte della Regione della professionalità degli operatori stessi. Tuttavia la prima funzione non esclude, piuttosto prelude la seconda.

Attività e tempi previsti per l'attivazione del sistema informativo regionale concernente gli operatori della formazione

Per il servizio di ideazione, realizzazione, testing, attivazione e prima gestione/manutenzione del sistema informativo degli Operatori della formazione la Regione individua, secondo la vigente normativa in materia di appalti, idoneo soggetto esterno.

Il percorso prevede:

- elaborazione da parte del soggetto affidatario, sulla base di criteri ed indirizzi specifici definiti dalla Regione, di una proposta di sistema informativo accessibile on line per la raccolta e la classificazione dei dati anagrafici e professionali relativi a tutti gli operatori della formazione/orientamento, che svolgano la propria attività o intendano svolgerla nell'ambito delle sedi accreditate degli organismi di formazione/orientamento toscani ai fini della costituzione di un database regionale complessivo – entro gennaio/febbraio 2005
- realizzazione del software e testing – entro aprile 2005;
- attivazione, assistenza all'utilizzazione e gestione delle procedure di implementazione, adozione avviso pubblico – a partire dalla primavera 2005.

A partire da settembre 2005 tutte le sedi accreditate avranno l'obbligo di individuare le risorse professionali impiegate nella produzione ed erogazione dei servizi formativi/orientativi tra i nominativi registrati nel database regionale degli operatori, salvo la possibilità di deroga per specifici casi, da definire successivamente nell'ambito della normativa dell'accREDITamento.

AllElineeoperatori/